

Sanitaservice ASL FG S.r.l.



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I
DIPENDENTI DELLA SANITASERVICE ASL FG S.R.L.**

SANITASERVICE ASL FG
Protocollo Interno N. 6674/2024 del 23-12-2024
Allegato 2 - Class. 07.01 - Copia Documento



Sommario

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO	3
ART. 2 – IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO	3
ART.3 - REQUISITI GESTIONE SERVIZIO.....	4
ART. 4 – REQUISITI RETE ESERCIZI CONVENZIONATI.....	4
ART.5 - REQUISITI DEI BUONI PASTO ELETTRONICI.....	5
ART. 5 .1 - TEMPI E MODALITA’ DI RICARICA DELLE CARD	6
ART. 5.2 - SISTEMA INFORMATICO CON ACCESSO VIA WEB PER LA GESTIONE DEI BUONI PASTO ELETTRONICI	7
ART. 5.3 - BLOCCO CARTA IN CASO DI SMARRIMENTO, FURTO O DISTRUZIONE	8
ART. 6 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	8
ART. 7 – PENALITÀ	9
ART. 8- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	10
ART. 9 – CONTRATTO E SPESE	11
ART. 10 - FORO COMPETENTE	11
ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI	11



ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato viene redatto sotto l'osservanza delle norme di cui all'art.131 e dell'Allegato II.17 del D.Lgs. n.36/2023.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di Buoni pasto elettronici del valore nominale di € 5,29 (cinque/29) al netto di IVA, in favore dei dipendenti della Sanitaservice ASL FG srl.

L'erogazione del servizio dovrà essere gestita tramite un sistema completamente automatizzato provvisto di un portale web e di un applicativo con accesso personale basato su tessere elettroniche personali, da utilizzare presso una rete di Esercizi convenzionati, ubicati nella provincia di Foggia, con i quali l'operatore economico ha stipulato apposite convenzioni.

Il fabbisogno medio complessivo annuo è stimato in n. 114.000 buoni pasto, per una media mensile di n.9.500.

L'importo a base d'asta sul quale verrà offerto il miglior ribasso è di **€ 5.09**, IVA esclusa, pari all'imponibile del valore nominale del Buono pasto. Il valore nominale rappresenta il valore massimo spendibile presso gli Esercizi convenzionati.

Il prezzo del servizio richiesto si calcolerà moltiplicando il Valore aggiudicato per il numero dei Buoni pasto richiesti. All'importo così determinato si applicherà l'IVA ai sensi di legge.

ART. 2 – IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

Il contratto avrà una durata di **24 mesi** dalla data di avvio del servizio o, comunque, fino ad esaurimento dell'importo massimo contrattuale.

Opzione di proroga del contratto: la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto per **12 mesi** ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice, ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, comunicandolo all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto iniziale.

Nei limiti di quanto previsto dall'art.120, comma 11 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto con l'appaltatore uscente per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di affidamento, nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara possa determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variatione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: ai sensi dell'art.120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art.14, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023, il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad € 2.263.014,00, al netto di Iva, così suddiviso:



n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio sostitutivo mensa attraverso l'erogazione di Buoni pasto elettronici	55510000-8	P	€ 1.160.520,00
A) Importo complessivo				€ 1.160.520,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 00,00
C) Importo proroga 12 mesi (opzione)				€ 580.260,00
D) Importo quinto d'obbligo in aumento (opzione)				€ 232.104,00
Valore globale stimato				€ 1.972.884,00

ART.3 - REQUISITI GESTIONE SERVIZIO

Il servizio deve prevedere le seguenti prestazioni:

- consentire all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore nominale del buono pasto (€ 5,29);
- utilizzo durante la giornata anche se domenicale o festiva, esclusivamente dal personale di Sanitaservice ASL FG srl;
- predisposizione della rete dedicata degli esercizi convenzionati ubicati nella provincia di Foggia, già convenzionati con il concorrente o in relazione ai quali verranno attivate apposite convenzioni entro 30 giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva;
- emissione delle tessere elettroniche che dovranno riportare sul fronte il nome e cognome dell'utilizzatore, il numero di matricola e il logo di Sanitaservice ASL FG srl;
- predisposizione di un portale web e di un applicativo per la gestione del buono pasto da parte dell'utilizzatore e per l'inserimento dell'ordine mensile (Richiesta di approvvigionamento) e la gestione della rendicontazione e dei flussi payroll da parte dell'ufficio preposto della Stazione Appaltante;
- assistenza tecnica telefonica e via web nei confronti dell'utente.

ART. 4 – REQUISITI RETE ESERCIZI CONVENZIONATI

L'aggiudicatario dovrà stipulare apposite convenzioni con una rete di esercizi legittimati ad esercitare ai sensi dell'art.3, dell'Allegato II.17 del Codice, che svolgono le attività nella Provincia di Foggia e sufficienti a garantire ai dipendenti della Stazione Appaltante un'ampia fruizione del servizio in oggetto.

Ai sensi del D.Lgs.36/2023, i contratti di convenzionamento tra l'aggiudicatario e i singoli esercenti dovranno riportare gli elementi indicati all'art.5 dell'Allegato II.17 del predetto decreto.

Nella sottoscrizione delle convenzioni oggetto del presente paragrafo, la società aggiudicataria, verificherà che tutti gli esercizi convenzionati rispettino le vigenti normative in materia di igiene e



sicurezza.

La Stazione Appaltante sarà esonerata ed indenne da ogni responsabilità e/o pretesa a qualunque titolo nei confronti dei titolari dei locali convenzionati e di eventuali danni derivati ai suoi dipendenti in occasione della fruizione del servizio.

Resta inteso che il rapporto di convenzione intercorrerà esclusivamente tra l'Aggiudicatario e l'Esercente, rimanendo Sanitaservice estranea a tale rapporto.

L'aggiudicatario deve assicurare per tutta la durata del contratto un numero di esercizi convenzionati pari a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica e aventi i requisiti sopra specificati.

Ai sensi del comma 7 dell'art.131 del Codice, la mancata attivazione della rete richiesta, e dichiarata in sede di offerta, entro 30 gg dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione comporterà la decadenza di quest'ultima. Entro il suddetto termine e comunque prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà fornire l'elenco di tutti gli esercizi convenzionati, che sarà successivamente portato a conoscenza del personale della Sanitaservice ASL FG srl.

Il numero degli esercizi convenzionati dovrà essere garantito per tutta la durata del contratto

L'aggiudicatario deve comunicare l'eventuale motivata risoluzione del rapporto di convenzione con gli esercizi, provvedendo, entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione, alla sostituzione con altrettanti esercizi, aventi gli stessi requisiti richiesti dalla presente procedura di gara, garantendo le stesse condizioni contrattuali.

La Stazione appaltante riterrà responsabile l'aggiudicatario per ogni inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto con i singoli esercizi convenzionati.

ART.5 - REQUISITI DEI BUONI PASTO ELETTRONICI

Il Buono pasto oggetto della presente procedura dovrà possedere i requisiti di cui all'art.4, comma 3, dell'All. II.17 del D.Lgs. n.36/2023:

- consentire all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore nominale del buono pasto (€ 5,29);
- Non è cumulabile, cedibile, commercializzabile o convertibile in denaro;
- Non è utilizzabile da persone diverse dal titolare;
- Non deve dare diritto a ricevere beni o prestazioni diverse dall'erogazione del pasto e cessione di prodotti alimentari;
- Deve costituire il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti della società di emissione;
- Il valore facciale del Buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto pervista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

Il fruitore ha l'obbligo di regolare in denaro l'eventuale differenza tra il valore nominale del buono ed il prezzo della consumazione.

La "card" dovrà consentire la lettura dei buoni pasto sia in modalità on-line che off-line per garantire la fruibilità del buono anche in caso di black-out o di interruzione di linea.



Le caratteristiche fisiche del supporto plastico e di tutte le componenti della “card” dovranno garantirne la durata nel tempo.

Ai sensi dell’art.4 dell’All.II.17 del D.Lgs.36/2023, l’aggiudicatario è tenuto ad adottare idonee misure antifalsificazione della card e di tracciabilità del buono pasto.

In caso di “card” non funzionante l’aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione della stessa senza alcun costo per la Stazione Appaltante.

Sul frontespizio della “card” devono essere indicati:

- La denominazione e logo dell’aggiudicatario;
- L’ intestazione “SANITASERVICE ASL FG SRL”;
- Il nominativo del dipendente;
- Il numero di matricola del dipendente;

In ogni caso, prima dell’emissione, il layout della “card” dovrà essere preventivamente approvato dalla Stazione Appaltante.

Il sistema informatico per la gestione del servizio utilizzato dall’aggiudicatario dovrà garantire:

- ✓ La non manomissione delle “card” e delle informazioni in esse memorizzate, degli apparati e del sistema di raccolta e visualizzazione;
- ✓ L’integrità e la conservazione dei dati nonché la perfetta rispondenza tra i buoni pasto fruiti dal titolare con gli addebiti effettuati dall’aggiudicatario del servizio;
- ✓ Il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Con riferimento alla scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte dell’utente, si precisa che:

- I Buoni pasto emessi fino al 31 agosto dovranno riportare come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre del medesimo anno di emissione;
- I Buoni pasto emessi a partire dal 1 settembre dovranno, invece, riportare come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di emissione.


Dovrà essere possibile per l’Aggiudicatario sospendere o bloccare definitivamente la possibilità di utilizzo di singole card, ad esempio in caso di furto o smarrimento o comunque su richiesta della Stazione Appaltante, ed entro 24 ore ripristinare il servizio con l’emissione di nuova card il numero e l’importo residuo dei buoni contenuti nella card smarrita o rubata.

ART. 5 .1 - TEMPI E MODALITA’ DI RICARICA DELLE CARD

L’aggiudicatario provvederà a ricaricare mensilmente ogni card del relativo numero di Buoni pasto del valore nominale indicato nella Richiesta di Approvvigionamento, con comunicazione inoltrata tramite mail o caricamento sul portale dell’aggiudicatario da parte del referente individuato della Stazione Appaltante.

La Richiesta di Approvvigionamento deve riportare:

- a) Il riferimento del soggetto delegato all’emissione della Richiesta di Approvvigionamento;
- b) Il quantitativo di buoni pasto da caricare;



c) Il dettaglio della fornitura delle card nominative.

Il Fornitore provvederà a consegnare nel luogo indicato nella prima Richiesta di Approvvigionamento, le card, che saranno attivate a seguito della prima ricarica.

La consegna delle card dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione della prima Richiesta di approvvigionamento oppure entro il minore termine offerto in gara.

La ricarica delle card dovrà essere effettuata entro i seguenti termini:

- a) La prima Richiesta di Approvvigionamento entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal giorno successivo alla comunicazione da parte della Stazione Appaltante;
- b) Le Richieste di Approvvigionamento successive alla prima (ricarica mensile), entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla comunicazione da parte della Stazione Appaltante.

Le spese di stampa, spedizione, trasporto e consegna sono comprese nel prezzo e a carico dell'aggiudicatario.

In caso di nuove assunzioni, smarrimenti, sostituzioni la Società dovrà garantire l'emissione e la consegna delle nuove card entro 5 gg lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla richiesta.

Alla scadenza dei Buoni pasto elettronici sarà cura dell'aggiudicatario provvedere alla sostituzione degli stessi a seguito di segnalazione da parte della Stazione Appaltante.

ART. 5.2 - SISTEMA INFORMATICO CON ACCESSO VIA WEB PER LA GESTIONE DEI BUONI PASTO ELETTRONICI

L'aggiudicatario dovrà garantire ai dipendenti della Sanitaservice ASL FG srl la possibilità di accesso, mediante username e password personali, ad un'area riservata del proprio sito internet, per monitorare:


- Profilo utente;
- Accredito, utilizzo e residuo;
- Data di accredito e di scadenza;
- Esercizi convenzionati con indicazione della geolocalizzazione.

Dovrà inoltre garantire la possibilità di accesso al referente della Stazione Appaltante ad un'area riservata del proprio sito internet per monitorare:

- Lo storico dei quantitativi richiesti;
- Il riepilogo generale, con possibilità di dettaglio fino al singolo dipendente, dei buoni in corso di validità e di quelli scaduti;
- Gli elenchi di card disattivate e cessate;
- Gli elenchi di card attive;
- Gli esercizi convenzionati con indicazione della geolocalizzazione.

Il portale dovrà consentire tra l'altro di:

- Effettuare ordinativi di fornitura;



- Estrarre report.

Gli account dovranno essere attivati al momento della prima fornitura di buoni pasto elettronici.

ART. 5.3 - BLOCCO CARTA IN CASO DI SMARRIMENTO, FURTO O DISTRUZIONE

In caso di furto, smarrimento o distruzione della card dovrà essere garantita la possibilità di blocco immediato, attraverso un numero di telefono dedicato non a pagamento per il blocco della "card".

A seguito della segnalazione di smarrimento/furto/distruzione della "card" da parte del dipendente e del conseguente blocco della stessa, l'aggiudicatario dovrà emettere entro cinque giorni dalla segnalazione, una nuova card (senza alcun costo) con riattribuzione del quantitativo di buoni pasto presenti in quella bloccata al momento della segnalazione.

ART. 6 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il prezzo offerto che l'Appaltatore praticherà alla Stazione Appaltante si intenderà riferito al valore nominale del buono pasto ridotto dello sconto percentuale offerto in fase di gara..

L'Appaltatore provvederà alla fatturazione dopo la prima Richiesta di approvvigionamento e successivamente ogni mese in seguito alle richieste di ricarica mensile.

Le fatture dovranno essere trasmesse solamente in formato elettronico e intestate a:

Sanitaservice ASL FG S.r.l.

Via Michele Protano n. 771121 – Foggia

Cod. univoco: 5RUO82D

La fattura, per la liquidabilità, oltre a contenere i dati obbligatori per legge ed essere conforme a quanto previsto nell'ordine d'acquisto deve contenere le seguenti indicazioni:

- riportare il numero di contratto;
- riportare il CIG;
- il numero totale dei buoni effettivamente caricati nel sistema.

Il pagamento della fattura elettronica verrà effettuato, mediante accredito sul c/c bancario/postale dedicato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale della Ditta Appaltatrice.

La Ditta Appaltatrice si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 ss.mm.ii., a fornire a Sanitaservice ASL FG S.r.l. ogni informazione utile a tal fine ed in particolare:

- ad utilizzare un conto corrente dedicato acceso presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati a Sanitaservice ASL FG S.r.l. tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di



essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;

- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento su detto conto;
- ad effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, riportante il codice identificativo di gara, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art.3 comma 9-bis L. 136/2010 ss.mm.).

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm., l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm. procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.

L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture per causa di forza maggiore, o comunque derivante da causa non imputabile alla Società, non potrà dare titolo alla Ditta Aggiudicataria della richiesta degli interessi di mora.

Le fatture sono soggette a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 -ter del DPR 633/72. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.

ART. 7 – PENALITÀ

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali come di seguito descritte, verranno contestati per iscritto tramite PEC al Fornitore dalla Sanitaservice ASL FG S.r.l. Il Fornitore in ogni caso deve comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni entro il termine indicato nell'atto di contestazione stessa.

La Sanitaservice ASL FG S.r.l. in caso di mancato riscontro nei termini indicati dalla comunicazione di contestazione o in caso di riscontro ritenuto non congruo applicherà la penale dandone comunicazione alla ditta aggiudicataria utilizzando la Posta Elettronica Certificata.

Non si darà luogo al pagamento della fattura finché l'aggiudicatario non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle eventuali maggiori spese sostenute dalla Sanitaservice ASL FG S.r.l. ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Qualora la ditta non dovesse provvedere, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Sanitaservice ASL FG S.r.l. resta autorizzata a provvedere direttamente, in danno della ditta, trattenendo l'importo sulle fatture di prima scadenza, fatte salve le determinazioni inerenti ed i



conseguenti maggiori oneri o sul deposito cauzionale.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

Le penali saranno dovute nei termini e per gli importi di seguito riportati:

- Ritardata ricarica dei buoni pasto: € 500,00 per ogni giorno di ritardo;
- Impossibilità di utilizzo di tutte le tessere per malfunzionamenti della rete POS o per qualsiasi altra causa attribuibile all'appaltatore: € 500,00 per ogni giorno;
- Mancata sostituzione degli esercizi convenzionati segnalati: € 1.000,00 dopo due infrazioni contestate;
- Mancata fornitura del pasto in uno degli esercizi convenzionati: € 1.000,00 dopo due infrazioni contestate.

E' fatta salva la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei casi previsti dal successivo articolo.

ART. 8- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Sanitaservice ASL FG S.r.l. avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto per motivata inadempienza in qualsiasi momento con preavviso scritto, trasmesso a mezzo PEC, di giorni trenta, nelle seguenti ipotesi:

- a. avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 C.C.;
- b. per motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- c. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d. in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure fallimentari intraprese a carico della Ditta Aggiudicataria;
- e. nei casi di cessione del contratto, non ammessi dalla legge;
- f. in caso di subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- g. l'applicazione reiterata di penali che cumulate eccedono il 10% dell'ammontare netto.

Sono, in ogni caso, cause di risoluzione espressa del contratto:

1. l'accertamento delle condizioni previste dall'art. 108 del Codice, previo l'espletamento delle procedure ivi indicate;
2. il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero la mancata comunicazione dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010).



In caso di risoluzione del contratto a causa dell'appaltatore, la Sanitaservice ASL FG srl ha il diritto di:

- a. assumere le decisioni più opportune senza che gli altri concorrenti della gara possano vantare diritto alcuno;
- b. incamerare in toto o in parte la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo dovuto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni;
- c. rivalersi anche sugli eventuali crediti vantati dalla Ditta per il contratto precedentemente svolto.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a totale carico della Ditta Aggiudicataria.

ART. 9 – CONTRATTO E SPESE

Tutte le spese conseguenti e inerenti il contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 10 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in conseguenza del contratto stipulato tra la Sanitaservice ASL FG S.r.l. e la Ditta aggiudicataria sarà competente esclusivamente il Foro di Foggia.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le norme vigenti nelle materie oggetto del presente capitolato.

I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari raccolti saranno trattati in conformità al D.lgs. 101/18.

S'intende che la Ditta appaltatrice sia a conoscenza delle disposizioni previste dal presente capitolato e non sarà quindi ammessa alcuna ignoranza in merito.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Rag. Massimo Dicosmo